

Indicazione per la partecipazione in Assemblea per tramite di delega

Per una chiarificazione sull'utilizzo delle deleghe in occasione della Assemblea Nazionale elettiva del prossimo 19 Dicembre si rimanda all'articolo 19 dello Statuto federale (qui integralmente riportato) con particolare attenzione ai punti

- 1 -2 -3 -4 per la Partecipazione ;
- 6 -7 per il Numero delle deleghe ed il loro Conferimento;
- 8 per la Redazione della delega.

A completamento si informa che oltre alla delega su carta intesta dell'Affiliato delegante potrà essere utilizzato anche il modulo in calce all'avviso di convocazione (la parte in fondo è già precompilata in caso di delega).

In ogni caso la delega dovrà essere munita di data e timbro della Società o Associazione delegante, dovrà essere sottoscritta in originale dal suo legale rappresentante, dovrà essere allegata la copia del documento di identità del medesimo e dovranno essere indicate la denominazione della Società o Associazione delegata e le generalità complete del relativo rappresentante in Assemblea.

Non sono ritenute valide firme apposte per tramite di immagini o timbri.

Sarà possibile trasmettere la delega al proprio delegato anche per tramite di strumenti elettronici come email o fax.

Non sarà accettata l'esibizione di deleghe in formato (foto o video) diverso da quello cartaceo necessario per l'archiviazione.

Art. 19 - Partecipazione alle Assemblee Nazionali Diritto di Voto e ricorsi

1 - Alle Assemblee Nazionali gli Affiliati partecipano per il tramite del relativo Presidente o diverso legale rappresentante. In caso di impedimento del Presidente è possibile rilasciare delega ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea, che a sua volta potrà rappresentare altri affiliati, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo comma 6.

2 - Alle Assemblee Nazionali, ad esclusione dell'Assemblea Straordinaria di cui all'Art. 17, comma 2 partecipano, inoltre, i Delegati degli Atleti e dei Tecnici eletti nelle Assemblee di Zona a norma dell'art. 36.

3 - La morosità derivata dal mancato pagamento delle quote associative di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento, preclude il diritto di partecipare alle Assemblee Nazionali.

4 - È comunque preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti condannato a provvedimenti disciplinari di sospensione o inibizione, in corso di esecuzione, comminati dagli Organi di Giustizia Federale.

5 - Alle Assemblee possono intervenire gli Affiliati privi di diritto di voto, nonché i componenti di tutti gli Organi e Organismi Federali e i candidati alle cariche elettive.

6 - Ciascun rappresentante di un Affiliato può essere portatore di deleghe conferitegli da Presidenti di altri Affiliati nel numero di:

- una, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 Affiliati con diritto di voto;
- due, fino a 400 Affiliati con diritto di voto;
- tre, fino a 800 Affiliati con diritto di voto;

- quattro, fino a 1500 Affiliati con diritto di voto;
- cinque oltre 1500 Affiliati con diritto di voto.

7 - Il Presidente di un Affiliato senza diritto di voto non può conferire delega al rappresentante di altro Affiliato. Il rappresentante di un Affiliato non avente diritto di voto non può essere portatore di delega di altro Affiliato avente diritto di voto.

8 - La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

9 - I Delegati degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di delega. In caso di impedimento è ammessa la partecipazione del primo dei non eletti di ciascuna categoria.

10 - Ai rappresentanti delle società e associazioni sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante a una delle categorie per le quali risultano tesserati.

11 - Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, quelli del Collegio dei Revisori dei Conti e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare in Assemblea nessun Affiliato, né direttamente, né per delega, e partecipano senza diritto di voto.

12 - Hanno diritto di voto in tutte le Assemblee nazionali, sia ordinarie che straordinarie, e in quelle di Zona, i rappresentanti degli Affiliati che risultino iscritti al Registro delle Società e Associazione Sportive Dilettantistiche del CONI a condizione che alla data fissata per l'inizio dell'Assemblea abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi e che in ciascuna delle stagioni sportive concluse comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva, riconosciuta dalla Federazione medesima che includa almeno due dei seguenti requisiti:

- a) attivazione della Scuola Vela con almeno 25 partecipanti tesserati FIV;
- b) adesione a progetti di formazione sportiva promozionale o giovanile (Vela Scuola con il MIUR);
- c) organizzazione di almeno tre regate veliche di qualsiasi livello iscritte a calendario FIV o, alternativamente, organizzazione di una regata o di un campionato di livello almeno nazionale;
- d) almeno tre partecipazioni con propri tesserati ordinari (juniores e/o seniores) a regate di livello nazionale o superiore del calendario FIV delle classi da questa riconosciute;
- e) partecipazione all'attività Paralimpica;

nonché a condizione che nei dodici mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione.

13 - Hanno diritto di voto in tutte le Assemblee nazionali, sia ordinarie che straordinarie, con esclusione dell'Assemblea Straordinaria di cui all'Art. 17, comma 2:

- i Delegati degli Atleti italiani, maggiorenni e in attività, eletti nelle Assemblee zonali di categoria a norma dell'art. 36;
 - i Delegati dei Tecnici, eletti nelle Assemblee zonali di categoria a norma dell'art. 36, inseriti negli Albi Ufficiali Federali, maggiorenni e in attività, certificata dalla FIV e/o da un Affiliato.
- 14 - La Segreteria Federale deve accertare in via definitiva il numero degli Affiliati aventi diritto al voto, ai fini della partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché calcolare il numero dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto al voto autorizzati a partecipare alle Assemblee, in modo che i rappresentanti degli Affiliati costituiscano il 70% (settanta per cento) dei voti complessivi, i Delegati degli Atleti il 20% (venti per cento) e quelli dei Tecnici il 10% (dieci per cento). Detta ripartizione avrà luogo su base Zonale. Ogni rappresentante di Affiliato e ogni Delegato di Atleti e Tecnici avrà diritto ad un voto. Contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione la Segreteria Federale deve pubblicare sulla homepage del sito internet federale l'elenco degli Affiliati aventi diritto di voto e il numero dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici aventi diritto di voto autorizzati a partecipare all'Assemblea.
- 15 - Avverso l'elenco degli aventi diritto di voto è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.